

[Visualizza questa email nel tuo browser](#)



News

Associazione Geometri Italiani
Amministratori Immobiliari

[Segui AGIAI su Facebook](#)

www.agiai.com



Quali sono i rimedi previsti dalla legge se un vicino di casa fa rumore?

Chi vive in un condominio non ha vita facile. I **problemi** che possono nascere sono diversi e tra i più fastidiosi ci sono senza dubbio quelli creati dai **vicini da casa rumorosi**. **Cosa fare in questi casi?** Rassegnarsi alla maleducazione altrui o attivarsi per cercare una soluzione?

Stare zitti e subire non è mai la scelta migliore anche perché, spesso, se non si mette subito un freno, la situazione può anche degenerare.

La prima cosa da fare, se possibile, è **cercare un dialogo con il diretto interessato**, esponendo in modo educato le proprie ragioni, chiedendo di fare meno rumore e suggerendo magari delle soluzioni costruttive.

Il secondo passo da fare è quello di **rivolgersi all'amministratore del Condominio**, il quale in genere, in una comunicazione scritta diretta al condòmino rumoroso, richiama le norme del regolamento che vietano di fare rumore in determinati orari del giorno, in genere compresi tra le 21.00 di sera e le 8.00 di mattina e tra le 13.00 e le 15.00 del pomeriggio.

Nel caso in cui i tentativi bonari descritti non dovessero sortire alcun effetto allora non resta che **rivolgersi all'autorità giudiziaria**.

Per tutelarsi contro i rumori molesti si possono percorrere due diverse strade, in sede civile o in sede penale.

L'**articolo 844 del codice civile**, che contiene la disciplina delle immissioni, prevede che non si possa impedire la propagazione di rumori da un fondo all'altro, a meno che questi non superino la normale tollerabilità. Il giudice che è chiamato a verificare il superamento di detto limite, nel decidere, deve cercare di temperare le diverse esigenze in gioco.

In **sede penale**, invece è possibile presentare una **querela**, se si ritiene che il vicino di casa, con la propria condotta, integri la fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall'**articolo 659 del codice penale**. La norma punisce chi, con schiamazzi o rumori, prodotti anche da strumenti di segnalazione sonora, o non impedendo gli strepiti degli animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

Ricorda

- Questo e gli Altri Contenuti Riservati sono disponibili per gli Associati nella sezione [Area Riservata](#) del sito.
- Per accedere è necessario [collegarsi](#) mediante username e password
- la tua username è la mail con cui ti sei iscritto ad AGIAI

Non ricordi la password? Nessun problema!

Puoi facilmente ottenere un nuova password mediante il [procedimento di recupero password](#)

AGIAI - Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari

Ultime News da AGIAI



Dal 31 ottobre tornano a decorrere i termini per le agevolazioni "prima casa"

Dal 31 ottobre 2023 tornano a decorrere i termini per poter beneficiare delle agevolazioni...

[Leggi di più](#)



Premiazione Amministratori "Green" da parte di ECondominio ed Unicredit

Ecco un'immagine della premiazione di alcuni Amministratori "Green" da parte di ECondominio ed Uni...

[Leggi di più](#)



Convegno Superbonus ECondominio con la partecipazione AGIAI

È stato un grane successo il convegno: "Dopo Il superbonus finalmente stabilità e chiarezza. La riqualificazione..."

[Leggi di più](#)

[Informazioni su cosa offre l'AGIAI - scarica PDF](#)

